

M. Turcato

Rep. n. 20222

Fasc. n.6609

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno diciassette, del mese di giugno (17 giugno 1991).

In Venezia, nel mio studio in San Marco 1812.

Davanti a me Aurelio Minazzi, notaio in Venezia, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, senza assistenza di testimoni per avervi le parti che hanno i requisiti di legge, d'accordo tra loro e col mio consenso rinunciato,

sono presenti i signori

- MILDONIAN PAOLA, nata a Venezia il giorno 11 dicembre 1940, residente a Venezia San Polo n.2964, professore universitario;
- NORDIO MARIO, nato a Venezia il giorno 27 aprile 1945, residente a Mira Via G.Mion n.47, professore universitario;
- ZEKIYAN BOGHOS, nato a Istanbul (Turchia) il giorno 21 ottobre 1943, residente a Venezia Dorsoduro n.1985, professore universitario e
- ZOVIGHIAN GREGORIO, nato a Conegliano Veneto il giorno 5 aprile 1944, residente a Venezia-Lido Via Dandolo n.29/B, medico chirurgo.


Tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio ho certezza a norma di legge.

Essi mi richiedono per questo atto:

- 1 - E' costituita fra i componenti una Associazione sotto la denominazione di: ITALIARMENIA per l'amicizia Italo-Armena.
 - 2 - L'Associazione ha sede in Mira, Via G.Mion n.47.
 - 3 - Essa ha lo scopo previsto nello Statuto di cui al successivo articolo quarto.
 - 4 - L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "A" perchè ne formi parte integrante, previa lettura da me datane ai componenti.
 - 5 - L'Associazione non ha scopo di lucro.
 - 6 - I componenti dichiarano di costituirsi in comitato provvisorio, con l'incarico di convocare la Assemblea Generale degli Associati al più presto per la nomina delle cariche sociali e per ogni altro incumbente previsto dallo Statuto. Nominano inoltre Presidente dell'Associazione fino alla nomina che ne sarà fatta dall'Assemblea Generale il signor prof. Mario Nordio al quale attribuiscono i poteri previsti dallo Statuto allegato per il Presidente e per il Consiglio Direttivo.
- Egli potrà quindi reggere l'Associazione per il periodo provvisorio con il più ampio potere di gestione e di rappresentanza.
- 7 - Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della Associazione.

8.7.91
1925

103.000



ho hanno i requisiti di legge, di
nonno più un fatto.
e presenti i signori
ta a Venezia il giorno 11 dicembre
n Polo n.2964, professore univers
Venezia il giorno 27 aprile 1945,
n n.47, professore universitario

Di questo atto ho dato lettura ai comparso.-----
Scritto a macchina, a norma di legge, da persona di mia fidu-
cia su pagine uno di fogli uno.-----

F.ti: Paola Mildonian - Mario Nordio - Boghos Zekiyian - Grego-
rio Zovighian.-----

F.to: Aurelio Minazzi notaio L.S.-----

Di questo atto ho dato lettura ai comparso
Scritto a macchina, a norma di legge, da
pagine uno di fogli uno.-----
Paola Mildonian - Mario Nordio - Bog
ghian,-----
Aurelio Minazzi notaio L.S.-----

A
OMI
lo-
re
ren
ie
por
lup
l
ippr
ent
a d
tice
ia
or
lsiq
tute
zial
Leg

Allegato "A" all'atto n. 20222 rep. 6609 fasc.

mostre, convegni, seminari,

ATUTO

COMINAZIONE - SEDE - SCOPI

1) E' costituita l'Associazione "ITALIARMENIA per l'amicizia italo-armena".

2) Essa ha sede in Mira, Via G.Mion n. 47.

3) L'associazione si propone di:

favorire ogni iniziativa che approfondisca fra l'Italia e l'Armenia reciproca comprensione dei problemi culturali, storici e politici tenenti le esperienze delle due singole culture quanto delle comunità più vicine in cui sono inserite;

privilegiare in tal senso le esperienze della quotidianità, i rapporti sociali e associativi, le iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle relazioni attive fra i due popoli;

promuovere ovunque, specialmente in Italia e in Europa, l'apprendimento delle due lingue nazionali reperendo le risorse scientifiche, culturali e finanziarie;

contribuire, nella dimensione italiana ed europea, alla conoscenza e alla diffusione delle linee culturali che attraversano il Continente con particolare attenzione a quelle dell'area caucasica;

attivare, ai sensi degli articoli precedenti, ogni rapporto che, sia per orizzonte la convivenza dei popoli e la loro collaborazione;

organizzare corsi, mostre, convegni, seminari, ricerche, visite e qualsiasi altra iniziativa atta a diffondere la mutua conoscenza delle due culture;

curare la pubblicazione di testi inerenti gli scopi associativi;

collaborare o aderire, per il raggiungimento degli scopi sociali, a iniziative, enti o organismi nazionali o internazionali.

*Giulio An
opio Lopez
Boghos Febrer*

man'novok

Alberto Fu



PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) quote sociali.
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
 - b) dall'utile derivante da manifestazioni e altre attività sociali;
 - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociali
- ivi compresi i contributi e le sovvenzioni di enti privati o pubblici quali Comuni, Provincie e Regioni o di enti nazionali e internazionali.

ART. 5) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SOCI

ART. 6) I soci sono Fondatori, Ordinari, Onorari, Sostenitori e Collettivi

ART. 7) Sono soci Fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli che, in seguito, avendo contribuito in modo rilevante allo sviluppo dell'Associazione siano iscritti come tali nel registro dei soci in forza di delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 8) Sono soci Ordinari le persone, presentate da due soci Ordinari la cui ammissione sia stata accettata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e che avranno versato la quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo stesso.

Paul Muldoman *Bosko Lebić*
Gugon Zorlj *maniric* *benet*



T. 9)
neme
bro
T. 10
fi
ongru
T. 1
cui
soci
vers
social
T. 1
fett
ORGANI
T. 1
1
i
i
i
i
S.
G.

ART. 14) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il primo giorno di marzo mediante preavviso a mezzo posta ed eventualmente a mezzo stampa nonché affissione all'albergo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ai soci residenti fuori dai confini dello Stato Italiano verrà data, negli stessi termini, comunicazione telegrafica.

L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del C.C.. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

ART. 15) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 16) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa e i Soci Onorari.

ART. 17) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge il proprio presidente. Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario e due scrutatori per le eventuali operazioni di voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente, dagli scrutatori.

ART. 18) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C. I comizi, anche per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto,

Giuseppe Zappalà *Baylos Sebigan*
Maximowski



RT.
 legal
 ese
 argen
 quest
 Ai so
 CIOG
 RT.
 soci,
 elit
 ONTE
 ART.
 Ass
 altro
 dall'
 procc
 S
 G

AMMINISTRAZIONE

ART. 19) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il mandato del Consiglio direttivo è triennale.

ART. 20) Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-presidente e un Tesoriere. Le cariche di Presidente, Vice-presidente e Tesoriere possono essere ricoperte continuativamente solo per due mandati triennali. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 21) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi da un membro eletto dai presenti. Chi presiede il Consiglio nomina un Segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla nomina dei dipendenti, degli impiegati, dei collaboratori determinandone la retribuzione. Compila, inoltre, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza, una volta approvata dall'Assemblea dei soci, è obbligatoria per tutti gli associati.

Bartholomew *Bohus Sebizan*
Gyula Székely *Marionella*



ART. 23) Il Presidente e in sua assenza il Vice-Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

SCIoglimento

ART. 24) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

ART. 25) Tutte le eventuali controversie sociali fra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Paolo Micheloni
Guglielmo Lopez

Domenico Feliciano
marionato

Antonio Vucina



[Handwritten mark]